

PROCESSUALI, IL (FALSO) PROBLEMA DEL CUMULO

di **Antonio Tomassini**
e **Giulia Isabella Valenzi**

Tra le disposizioni introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica quelle legate alla sospensione dei termini processuali hanno destato grande interesse.

A causa del Covid-19 i termini del processo tributario sono stati prima sospesi dal 9 marzo al 15 aprile e poi sino all'11 maggio 2020 (per un totale di 64 giorni). Tale "sospensione Covid" può intrecciarsi con quella feriale ex legge 742/1969 (1-31 agosto) creando dubbi tra gli operatori sulla cumulabilità o meno delle due sospensioni. Tutti coloro alle prese con atti processuali in questo strano agosto post Covid (si pensi a chi deve redigere un ricorso) stanno quindi interrogandosi sui termini.

La problematica della cumulabilità - che, lo diciamo sin da subito, riteniamo operante - si pone verosimilmente alla luce di una frettolosa lettura di una recente sentenza della Corte di cassazione (n. 10252/2020). La Corte, chiamata a pronunciarsi in merito ai rapporti tra la sospensione straordinaria dei termini in connessione della cosiddetta "definizione delle liti" e la sospensione feriale, ha escluso l'ope-

riguardano, infatti, la diversa ipotesi in cui la sospensione feriale "rientri" nella ben più ampia fase di sospensione stabilita dall'articolo 39, comma 12, del Dl 98/2011 in tema di definizione delle liti fiscali pendenti con valore fino a ventimila euro; sospensione allora disposta dal legislatore per il periodo compreso tra il 6 luglio 2011 e il 30 giugno 2012.

Quindi una tipologia di sospensione completamente diversa e non sovrapponibile, stante la diversità di ratio (ragioni di cassa dell'Erario) e il diverso arco temporale preso in considerazione (360 giorni), a quella legata all'emergenza epidemiologica da Covid-19, che è, invece, costituita «dall'esigenza di sospendere tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia» ed è destinata a operare in un ambito temporale ben più circoscritto (64 giorni).

Rispetto a quest'ultima tipologia di sospensione, infatti, l'applicabilità o meno del divieto di cumulo espresso dalla pronuncia (con riferimento ad altra fattispecie) non dovrebbe neanche porsi, non solo e non tanto in ragione della diversità di ratio, ma anche e soprattutto per-